

DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Verbale della Deliberazione n. 4 del 18 marzo 2024

Oggetto: Modifiche alla “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” in recepimento dell’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4 e dell’art. 8 della L.R. 27 luglio 2023, n. 1.

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 15.00 si è riunita in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 esecutiva, l'Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, in seconda convocazione, a seguito di convocazione prot. n. 331 del 4 marzo 2024.

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Bruno Fanton, Assessore del Comune di Cerea, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta dell'Assemblea il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura operativa.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Bruno Fanton

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 19.3.2024 all'Albo On Line del Consiglio di Bacino Veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona affinché lo stesso provveda, ai sensi dell'art. 124 comma 2, a pubblicarla al proprio Albo On Line.

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

ASSEMBLEA D'AMBITO DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 4 del 18 marzo 2024

Oggetto Modifiche alla “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” in recepimento dell’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4 e dell’art. 8 della L.R. 27 luglio 2023, n. 1.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di questo Ente.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 4 dell'11 marzo 2024

Oggetto: Modifiche alla “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” in recepimento dell’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4 e dell’art. 8 della L.R. 27 luglio 2023, n. 16.

VISTA la Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” con la quale la Regione Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche, ha determinato gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità di istituzione dei Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i Comuni, per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, organismi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui affidare le funzioni già esercitate dalle precedenti AATO;

VISTA la DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012, che ha approvato la Convenzione tipo sulla base della quale le assemblee d’ambito del Veneto hanno a suo tempo deliberato il testo delle Convenzioni costitutive dei rispettivi Consigli di bacino, con la quale sono state stabilite le modalità di costituzione dei nuovi Enti e l’individuazione degli organi di governo;

VISTA la vigente “Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese (di seguito solo “Convenzione del CBVR”), approvata con deliberazione di Conferenza d’Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

VISTI in particolare i vigenti articoli della predetta Convenzione istitutiva:

- L’art. 7, che prevede che siano organi del Consiglio di Bacino: a) l’assemblea; b) il comitato istituzionale; c) il presidente; d) il direttore; e) il revisore dei conti;
- L’art. 8 “Composizione e durata dell’Assemblea d’Ambito, che al comma 1 testualmente dispone:

“L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato. “

- L’art. 11, comma 4, ai sensi del quale
- *“Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili”;*

VISTO l’art. 8 della L. R. del 27 luglio 2023, n. 16 che modifica la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sostituendo le parole: “dall’assessore comunale delegato” con le seguenti parole: “dagli assessori e

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2”;

RITENUTO, in recepimento del succitato art. 8 della LR 16/2023, di modificare l'art. 8 della Convenzione del CBVR, al fine di consentire ai Comuni partecipanti, per le prossime assemblee d'ambito, di essere rappresentati anche dai propri consiglieri comunali delegati;

RICHIAMATE inoltre:

- la L. R. del 7 febbraio 2014, n. 4, art. 1, con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 17/2012, in particolare l'art. 1 che modifica l'art. 4, comma 1 lettera c) disponendo che: *“Il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del nuovo comitato”;*
- la precedente deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 11 dell'11 novembre 2014, esecutiva, con la quale, a parziale recepimento del predetto art. 1 della legge regionale n. 4/2014, è stato modificato l'art. 11 comma 1 della Convenzione del CBVR, innalzando il numero dei componenti del Comitato istituzionale da tre a cinque;

PRESO ATTO quindi che in sede di modifica della Convenzione del CBVR del 2014, era stato innalzato il numero dei componenti del Comitato istituzionale mantenendo invece invariata la durata del mandato del medesimo, lasciando la durata in carica a quattro anni;

RITENUTO, a completamento del recepimento dell'art. 1 della L. R. n. 4/2014, di modificare l'art. 11 comma 4 della Convenzione del CBVR innalzando la durata in carica del Comitato istituzionale da quattro a cinque anni;

EVIDENZIATO, in attinenza alle modifiche in oggetto, che le procedure elettive per l'individuazione dei membri del Comitato istituzionale, le attribuzioni delle mansioni in capo al Comitato stesso ed in capo alla Assemblea d'Ambito, nonché le modalità di svolgimento delle sedute di tali organi non hanno subito modifiche rispetto a quanto disposto precedentemente all'emanazione della L.R. n. 4/2014 e della L.R. n. 16/2023;

RICHIAMATA altresì la relazione degli uffici della Regione Veneto, trasmessa con nota prot. n. 296978 del 10/7/2014, conservata al Protocollo del CdB Veronese al n. 000962.14 dell'11/7/2014, in merito alla modifica della LR n. 17/2012 avvenuta con la LR n. 4/2014, preso atto che la Regione stessa ritiene non necessario che il testo della Convenzione, necessariamente modificato in base al disposto normativo regionale, debba essere riapprovato da tutti Consigli comunali degli Enti locali partecipanti, trattandosi di una modifica resa obbligatoria in conseguenza dell'approvazione della nuova norma regionale e ritenuto di estendere tale considerazione anche alle modifiche in recepimento dell'art. 8 della L. R. n. 16/2023;

RICHIAMATA, infine, la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 9 dell'11 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di aggiornamento delle quote di partecipazione al Consiglio di Bacino Veronese, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, contenente la “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” (GU Serie Generale n. 53 del 03-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 10);

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

DATO ATTO, in sintesi, delle modifiche da apportare alla Convenzione del CBVR:

- l'art. 8 comma 1 viene così modificato:

“L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suoi assessori, o suoi consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2 art. 4 della Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 17”.

- L'art. 11 comma 4 viene così modificato:

“Il comitato istituzionale dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.”

- Le quote di partecipazione di cui all'art. 6 vengono aggiornate come disposto dalla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 9 dell'11 marzo 2024, esecutiva;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese;

PRESO ATTO dei pareri dei responsabili dei servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa aggiuntivo a carico del Bilancio dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, esecutiva, che approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d'Ambito in videoconferenza;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea;

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, ed in particolare l'art. 10, relativo alle modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito;

POSTA, quindi, ai voti la presente proposta di deliberazione, si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 60 in rappresentanza di 726.980 abitanti;
- voti favorevoli: n. 60 per abitanti rappresentati n. 726.980
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0;
- astenuti: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE l'art. 8, comma 1 e l'art. 11, comma 4 della *“Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese”* in recepimento dell'art. 8 della L. R. n. 16/2023 e dell'art. 1 della L. R. n. 4/2014; di seguito si riporta il testo integrato dei commi dei due predetti articoli:
 - Art. 8 comma 1:

“L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suoi assessori, o suoi consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2 art. 4 della Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 17”.
 - Art. 11 comma 4:

“Il comitato istituzionale dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.”
2. DI PRENDERE ATTO dell'aggiornamento – giusta deliberazione di Comitato Istituzionale n. 9 dell'11 marzo 2024 – delle quote di partecipazione dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino Veronese, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, contenente la *“Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”* (GU Serie Generale n. 53 del 03-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 10), che sostituiranno le quote riportate all'art. 6 comma 2.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Bruno Fanton

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 1 del 18 marzo 2024

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Modifiche della “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” in recepimento dell’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4 e dell’art. 8 della L.R. 27 luglio 2023, n. 16.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

f.to Dott.ssa Ulyana Avola
Servizio affari generali

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la NON RILEVANZA, a livello contabile, del presente atto.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini